



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Lavoro, composta dai

Sigg.:

Dott.ssa	Giuseppina FINAZZI	Presidente
Dott.ssa	Francesca CAPRIOLI	Consigliere
Dott.ssa	Silvia MOSSI	Consigliere rel.

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa civile promossa in grado d'appello con ricorso depositato in Cancelleria il giorno 15 aprile 2022, iscritta al n. 70/2022 R.G. Sezione Lavoro e posta in discussione all'udienza collegiale del 29.09.2022

d a

[REDACTED], rappresentato e difeso dall'avv. Messi Yvonne, del foro di Bergamo, domiciliataria giusta delega in calce all'atto di appello,

RICORRENTE APPELLANTE

c o n t r o

INPS in persona del l.r.p.t., rappresentato e difeso dagli Avv.ti Alfonsino Imparato e Roberto Maio, dell'Avvocatura Distrettuale INPS di Brescia,

RESISTENTE APPELLATO

OGGETTO:

Prestazione: pensioni e assegno di invalidità INPS – Inpdai -Enpdai etc.



In punto: appello a sentenza n. 613/2021 del Tribunale di Bergamo.

Conclusioni:

Della ricorrente appellante:

Come da ricorso

Del resistente appellato:

Come da memoria

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza n. 613/2021 il Tribunale di Bergamo, sezione lavoro, ha rigettato il ricorso proposto da [REDACTED] nei confronti dell'INPS volto a fare accertare la responsabilità dell'istituto per false informazioni contenute nell'estratto conto certificativo che l'avevano indotto a rassegnare anticipatamente le dimissioni e a presentare domanda di pensione con la conseguente condanna dell'Inps al risarcimento del danno.

Il giudice di prime cure, valorizzando la presenza nell'estratto conto della nota "reddito da verificare", ha ritenuto che l'Inps avesse avvertito il ricorrente circa la provvisorietà del calcolo ivi riportato e ha escluso la responsabilità dell'INPS, compensando le spese di lite per la particolarità del caso concreto.

Il lavoratore ha proposto appello avverso la sentenza chiedendone la riforma integrale.

L'Istituto si è costituito tempestivamente in giudizio resistendo all'appello e domandandone il rigetto.

All'odierna udienza, previo scambio e deposito ad opera delle



parti di note scritte ai sensi dell'art. 221 comma 4 del D.L. 34/2020, conv. in L. 77/2020, la causa è stata decisa con sentenza il cui dispositivo è stato depositato in via telematica.

MOTIVI DELLA DECISIONE

E' opportuna una breve ricostruzione della sequenza dei fatti che sono pacifici o, comunque, documentati in giudizio.

[REDACTED], approssimandosi il periodo del pensionamento, in data 21.01.2019 tramite il patronato ha avanzato all'Inps di Bergamo istanza di rilascio dell'estratto conto certificativo relativo ai contributi maturati dal 1.12.1974 al 30.11.2019.

L'Inps in data 15.01.2020 gli ha comunicato l'estratto conto certificativo ai sensi dell'art. 54 L. n. 88/1989 da cui risultava il riconoscimento di n. 2209 settimane di contributi.

Il ricorrente basandosi su tale certificazione, nella convinzione di maturare i requisiti per accedere alla pensione di anzianità nel mese di agosto del 2020, il 7 maggio 2020 ha presentato all'Inps la domanda di pensione di anzianità con decorrenza dall'01.08.2020 e, sempre per quanto non contestato, il 31.07.2020 ha rassegnato le dimissioni dal rapporto di lavoro.

Risulta documentalmente che il 5.08.2020 ha chiesto l'estratto conto previdenziale da cui risultava il riconoscimento di un numero di settimane contributive inferiore a quello indicato nell'estratto conto certificativo del gennaio 2020 : in relazione all'anno 1998 le n. 39 settimane indicate come maturate nell'estratto conto certificativo erano state ridotte a n. 26 settimane.



Con provvedimento del 27.08.2020 l'Inps ha respinto la richiesta di pensione del ricorrente per mancanza dei requisiti.

E' pacifico, infine, che il ricorrente in data 4.09.2020 ha presentato una nuova domanda di pensione che è stata accolta con decorrenza dall'1 novembre 2020.

Tanto premesso, con il primo motivo di gravame l'appellante lamenta l'omessa o erronea considerazione da parte del giudice del valore certificativo dell'estratto conto previdenziale in violazione dell'art. 54 L.88/1989.

L'Inps, costituendosi nel presente grado di giudizio, invece, ritiene corretta la decisione del Tribunale in quanto la nota "reddito da verificare" riportata nel documento, a suo dire, lo aveva avvisato che si trattava di un conto provvisorio e soggetto a verifiche e possibili riduzioni, di tal che alcun affidamento sulla certezza dei dati comunicati poteva essersi ingenerato nel ricorrente sulla base dell'estratto conto comunicato.

A parere del Collegio, la censura dell'appellante è fondata non essendo, invece, condivisibile l'impostazione seguita dall'Inps.

Dall'esame della documentazione in atti si evince, come accennato nelle premesse in fatto, che l'appellante tramite l'intervento del patronato in data 21.01.2019 ha inoltrato richiesta all'Inps di comunicazione dell'estratto conto certificativo e che in data 15.01.2020 l'Inps gli ha trasmesso la "comunicazione certificativa del conto assicurativo" ai sensi dell'art. 54 legge 9 marzo 1989 n. 88 (v. doc. n. 1 e 2 del fascicolo di primo grado di parte appellante) allegata



alla lettera informativa, nella quale l'ente previdenziale lo informava di avere indicato nella prima tabella il numero complessivo dei contributi maturati per il diritto a pensione e nella seconda un riepilogo dei periodi contributivi registrati negli archivi dell'istituto.

L'Inps, dunque, dietro specifica richiesta dell'appellante, gli ha comunicato i dati relativi alla posizione contributiva in adempimento dell'obbligo sancito dall'art. 54 della L. 88/1989 secondo cui *“E' fatto obbligo agli agenti previdenziali di comunicare, a richiesta esclusiva dell'interessato o di chi ne sia da questi legalmente delegato o ne abbia diritto ai sensi di legge, i dati richiesti relativi alla propria situazione previdenziale e pensionistica.”*

L'art. 54 cit., inoltre, dispone che *“La comunicazione da parte degli enti ha **valore certificativo** della situazione in essa descritta”*.

La Suprema Corte, con orientamento ormai consolidato, ha affermato che proprio in virtù della funzione certificativa attribuita dalla legge alla comunicazione ex art. 54, effettuata dall'ente previdenziale a seguito di specifica richiesta dell'assicurato, legittimamente costui fa affidamento sulla esattezza dei dati a lui forniti (v. tra le altre Cass. n. 19340/2003; Cass. sez. lav. n. 8118 del 2008).

Posto che la valenza certificativa dell'estratto conto assicurativo è affermata direttamente dalla legge non può, dunque, essere messa in dubbio l'idoneità della comunicazione effettuata



all'appellante dall'Inps nel gennaio del 2020 a far sorgere nel medesimo la legittima convinzione circa l'esattezza dei dati in essa indicati.

Non rileva, a parere del Collegio, in senso contrario la presenza nel documento della nota "reddito da verificare" in relazione all'annualità del 1998, la quale non elimina il valore certificativo attribuito dalla legge all'estratto conto che, giova ripetere, viene rilasciato dall'ente previdenziale all'esito del procedimento amministrativo attivato su richiesta specifica dell'assicurato interessato a conoscere la propria esatta posizione previdenziale e pensionistica.

Diversamente opinando, infatti, e cioè ritenendo che la presenza di note e postille all'interno dell'estratto conto, con cui l'ente domandi a possibili variazioni o verifiche dei dati, sia idonea ad escludere il legittimo affidamento dell'assicurato, significherebbe porre nel nulla proprio quel valore di certificazione che il legislatore ha inteso assegnare a questa speciale comunicazione dell'ente previdenziale su richiesta dell'assicurato.

Per tale ragione non è possibile seguire l'impostazione dell'Inps secondo cui l'ecocert mediante la nota "reddito da verificare" aveva informato l'appellante che si trattava di un conto provvisorio, soggetto a verifiche e possibili riduzioni, e lo aveva onerato ad attivarsi per eseguire ulteriori controlli, anche tenuto conto del fatto che il procedimento era seguito dal patronato.

Simile affermazione, invero, contrasta in radice con la



funzione certificativa posseduta dall'estratto conto certificativo che l'ente ha rilasciato all'appellante ai sensi del citato art. 54 su richiesta specifica del medesimo, in forza della quale il conto non può avere, per sua natura, carattere provvisorio onerando l'assicurato che lo riceve a fare ulteriori e successive verifiche; per la stessa ragione non è sostenibile neppure che il documento emesso dall'Inps abbia valore certificativo solo per alcuni dei dati dichiarati dall'istituto e non per altri (quelli in relazione ai quali vi sono note del tipo "reddito da verificare" o simili).

In altre parole, di fronte alla comunicazione dell'estratto conto certificativo ex art. 54 l'appellante non poteva fare altro che fidarsi della correttezza delle informazioni rilasciate dall'Inps.

Oltretutto, va evidenziato che l'orientamento della Cassazione si è progressivamente sviluppato sino ad affermare che, a prescindere da ogni valutazione in merito alla richiesta di emissione di certificati di estratto conto contributivo ex art. 54 L. 88/1989, deve comunque essere tutelato, in generale, l'affidamento che l'assicurato ripone nella correttezza delle informazioni che, a qualunque titolo, gli siano rilasciate dall'ente. E' stato, infatti, precisato che la salvaguardia del legittimo affidamento del cittadino è immanente in tutti i rapporti di diritto pubblico e costituisce uno dei fondamenti dello Stato di diritto nelle sue diverse articolazioni limitandone l'attività legislativa e amministrativa (v. Cass. n. 21454 del 2013).

Alla luce degli enunciati principi, in sintesi, l'estratto conto comunicato all'appellante aveva l'effetto di certificare la sua



posizione contributiva ed era senza dubbio idoneo a ingenerare nel medesimo il legittimo affidamento dell'appellante circa la correttezza dei dati indicati e ad indurlo così a ritenere di avere maturato un numero di contributi idoneo per andare in pensione.

Va, pertanto, affermata la responsabilità esclusiva dell'ente previdenziale in ordine al pregiudizio economico subito dall'appellante alla luce del noto e consolidato principio della giurisprudenza di legittimità secondo cui *“l'INPS risponde delle erronee comunicazioni della posizione contributiva rese a seguito di specifica domanda dell'interessato, che lo abbiano indotto alla anticipata cessazione del rapporto di lavoro, responsabilità derivante dall'inadempimento dell'obbligo legale previsto dall'art. 54 della l. n. 88 del 1989, esercitabile sulla base dei poteri di indagine e certificazione di cui dispone l'ente”* (v. Cass. n. 21454 del 19/09/2013, Cass. n. 23050 del 03/10/2017, Cass. n. 2498 del 1/2/2018).

La sentenza impugnata, dunque, va riformata là dove è stata esclusa la responsabilità dell'Inps per avere il giudice ritenuto che l'ecocert nel caso specifico non poteva ingenerare l'affidamento del ricorrente circa la veridicità dei dati riportati.

Con il secondo motivo, poi, l'appellante insiste nell'aver subito un danno a causa del legittimo affidamento ingenerato dall'Inps sulla correttezza dei dati forniti e lamenta la violazione da parte del Tribunale dei principi che governano la responsabilità per inadempimento delle obbligazioni contrattuali, fondati sull'art. 1218



c.c..

Anche tale censura è fondata e merita accoglimento.

Come noto, la Cassazione ha più volte ribadito che la responsabilità dell'ente previdenziale per erronee comunicazioni della posizione contributiva ha natura contrattuale, in quanto ha origine legale e attiene al rapporto intercorrente tra le parti, con conseguente applicabilità dell'art. 1218 c.c., il quale pone espressamente a carico del debitore la prova liberatoria che l'inadempimento è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile (Cass. 02/05/2016, n. 8604, Cass. n. 27118 del 15/11/2017).

Facendo applicazione del suddetto consolidato principio spettava all'Inps, nel caso di specie, dimostrare che le informazioni erronee contenute nell'estratto conto certificativo erano dipese da un fatto non imputabile all'istituto.

L'Inps, invece, non ha spiegato né dimostrato di essersi trovato nella impossibilità di indicare nell'estratto conto rilasciato a gennaio 2020 l'esatto numero di settimane di contribuzione maturata dall'appellante; anzi, dai documenti allegati dal ricorso introduttivo risulta che, dopo la domanda di pensionamento dell'appellante in data 7 maggio 2020, l'istituto ha tempestivamente calcolato la contribuzione maturata dallo stesso ai fini pensionistici rilasciando al lavoratore in data 5 agosto (posteriore alle dimissioni del 31.07.2020) un estratto conto previdenziale con l'indicazione dei dati corretti.

In dettaglio, e per quanto non contestato, infatti, dal raffronto



tra l'estratto conto certificativo comunicato dall'Inps all'appellante nel gennaio del 2020 e l'estratto conto previdenziale del 5 agosto si evince che nel primo documento risultano riconosciuti per il periodo dal gennaio a marzo 1998 3 mesi di contributi versati alla gestione commercianti dell'Inps e per il periodo da luglio a dicembre dello stesso anno ulteriori 6 mesi di contributi, mentre nel secondo documento per il periodo gennaio-marzo 1998 sono riconosciuti 3 mesi di contributi e per il periodo luglio-dicembre 1998 altri 3 mesi in luogo dei 6 certificati nell'estratto conto ex art. 54 L. 88/1989.

L'Inps, invero, non ha spiegato le ragioni per le quali la verifica effettuata all'inizio di agosto 2020, subito dopo le dimissioni dell'appellante, non avrebbe potuto essere svolta a gennaio 2020, anche considerando il tempo che l'ente aveva avuto a disposizione per raccogliere i dati necessari per ricostruire la posizione contributiva dell'appellante il quale, va sottolineato, aveva avanzato all'Inps la richiesta di comunicazione dell'estratto conto certificativo ben un anno prima in data 21.01.2019 (v. doc. n. 1 fascicolo di primo grado dell'appellante).

Così stando le cose ed in mancanza della prova liberatoria ex art. 1218 c.c. da parte dell'appellato, non può che essere ribadita la responsabilità dell'Inps in ordine al danno subito dall'appellante per avere confidato nella correttezza delle informazioni ricevute dall'ente e rassegnato le dimissioni prima della maturazione dei requisiti per la pensione.

Il pregiudizio economico derivato all'appellante dalle



dimissioni anticipate, peraltro, non può essere identificato, diversamente da quanto prospettato dal medesimo, nelle mensilità di pensione che avrebbe percepito da agosto a ottobre 2020 nel caso in cui fosse andato in pensione dal primo agosto 2020.

Ed infatti, la domanda di pensione presentata il 7 maggio, per quanto già detto, era stata respinta dall'Inps per carenza dei contributi necessari per il godimento del trattamento pensionistico con decorrenza dal 1° agosto 2020.

Il pregiudizio economico in concreto patito dall'appellante consiste, invece, nella perdita delle mensilità di retribuzione (da agosto ad ottobre) che egli avrebbe percepito ove non avesse rassegnato le dimissioni prima di maturare i requisiti pensionistici (pacificamente con decorrenza dal 1 novembre 2020) a ciò essendo stato indotto dal legittimo affidamento ingenerato dalla false informazioni ricevute dall'Inps.

Sotto tale profilo, invero, va dato atto che, per quanto documentalmente provato, l'appellante nel periodo dal 28.08.2020 al 30.10.2020 è stato rioccupato come lavoratore intermittente presso la società [REDACTED] alle cui dipendenze aveva lavorato fino alle dimissioni del 31.07.2020, di tal che il pregiudizio economico sofferto risulta attenuato dai compensi (di importo inferiore alla retribuzione riscossa fino a luglio) medio tempore percepiti come lavoratore intermittente.

Ne deriva che, considerando sulla base dell'estratto conto certificativo in atti un reddito medio mensile percepito dall'appellante



di € 1.360,00 per i mesi da agosto a ottobre 2020 per un totale di 4.080,00 euro e, dedotti gli importi netti riscossi dal medesimo come lavoratore intermittente pari a complessivi € 1.536,00, residua la somma di € 2.544,00, che corrisponde al danno patrimoniale subito in concreto dall'appellante.

In conclusione, in riforma della sentenza, l'Inps va condannato al pagamento in favore dell'appellante della predetta somma quale risarcimento del pregiudizio economico sofferto da quest'ultimo per avere legittimamente fatto affidamento sulle false informazioni rilasciate dall'istituto e rassegnato anticipatamente le dimissioni.

La riforma della decisione impone una nuova regolamentazione delle spese di lite per entrambi i gradi di giudizio che, liquidate nella misura indicata in dispositivo, seguono la soccombenza, con distrazione in favore del procuratore antistatario di parte appellante.

PQM

1)in riforma della sentenza n. 613/2021 del Tribunale di Bergamo Sezione Lavoro, condanna l'Inps al pagamento in favore dell'appellante della somma di € 2.544,00, oltre accessori di legge dalla presente pronuncia al saldo, a titolo di risarcimento del danno;

2)condanna la parte appellata al pagamento in favore dell'appellante delle spese di entrambi i gradi di giudizio, liquidate, rispettivamente, in € 900,00 per il primo grado e in € 800,00 per il presente grado, con distrazione in favore del procuratore antistatario



Brescia, 29 settembre 2022

Il Consigliere estensore

(Dott.ssa Silvia Mossi)

Il Presidente

(Dott.ssa Giuseppina Finazzi)

